

**PARERE ESPRESSO**  
**DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**  
**AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008**

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 178/2017, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente "Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e modifiche alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia edilizia)", nel testo presentato dalla proponente;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Massimo Conti sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 6 febbraio 2018;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, in base alla citata decisione, il presente parere si intende approvato in data 9 febbraio 2018;

DELIBERA

1. di esprimere parere contrario.
2. di richiedere, stante l'espressione del presente parere sulla proposta originaria, ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche, l'assegnazione del presente atto nonché la trasmissione della relazione sull'atto per un ulteriore esame da parte di questo Consiglio, qualora l'atto dovesse essere modificato dalla Commissione referente.

IL PRESIDENTE  
Marco Manzotti

Relazione tecnico finanziaria della Proposta di legge n. 178/2017

### **NUOVA TITOLAZIONE:**

**Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Modifiche alle leggi regionali 20 aprile 2015, n. 17 "Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia", 8 ottobre 2009, n. 22 e 23 novembre 2011, n. 22**

#### **Art. 1**

*(Oggetto e finalità)*

La disposizione prevede che la legge regionale costituisce attuazione dell'Intesa tra il Governo, le Regioni ed i Comuni raggiunta in sede di Conferenza unificata in data 20 aprile 2016 ai sensi del comma 1sexies dell'articolo 4 del DPR n. 380/2001, recependo sia lo schema di regolamento edilizio tipo di cui all'Allegato 1 sia il contenuto degli altri allegati recanti le definizioni uniformi (All. A) e la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia (All. B). La medesima previsione inoltre, in attuazione dell'articolo 2 della medesima Intesa, fornisce ai Comuni, in fase di prima applicazione, le indicazioni tecniche di dettaglio al fine della corretta interpretazione delle medesime definizioni. Vengono infine apportate alcune modifiche alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 17, al fine di adeguarla alla recente normativa in materia di individuazione dei regimi amministrativi applicabili agli interventi edilizi (d.lgs. 222/2016) e viene prorogata la scadenza dei termini contenuti in altre leggi regionali (l.r. 22/2009 e l.r. 22/2011).

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Art. 2**

*(Disposizioni per la prima applicazione dell'intesa)*

L'articolo detta disposizioni per la prima attuazione dell'Intesa del 20 aprile 2016, individuando le indicazioni tecniche di dettaglio riferite all'applicazione delle definizioni uniformi aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici.

Viene inoltre ribadito il principio contenuto nell'articolo 2 dell'Intesa secondo il quale il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti ed individuati, di conseguenza, specifici meccanismi tecnici (comma 3, 4 e 5) finalizzati all'attuazione di tale principio.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 3**

*(Disposizioni transitorie e finali)*

L'articolo individua il periodo temporale entro il quale i comuni dovranno adeguare i propri regolamenti edilizi allo schema di RET disciplinando anche, nel pieno rispetto delle previsioni dell'Intesa (articolo 2, comma 4), le conseguenze derivanti dal mancato adeguamento.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 4**

*(Modifiche alla l.r. 17/2015)*

L'articolo contiene alcune modifiche dirette ad adeguare la normativa regionale che attualmente individua i regimi amministrativi applicabili agli interventi edilizi al recente d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 che ha, tra l'altro sostituito, la comunicazione di inizio lavori (CIL) con la CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata).

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 5**

*(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 17/2015)*

La disposizione disciplina nel dettaglio il procedimento da seguire per ottenere la comunicazione asseverata di inizio attività (CILA).

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 5 bis**

*(Modifica all'articolo 7 della l.r. 17/2015)*

L'articolo sostituisce il riferimento all'art. 6 della l.r. 17/2015, contenuto nella lettera e) del comma 1, in quanto abrogato dal successivo articolo 7 bis. Infatti per quanto attiene all'individuazione degli interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la pdl 178 rinvia implicitamente (articolo 4, comma 1) alla disciplina statale vigente in materia (d.lgs. 222/2016).

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 6**

*(Modifica all'articolo 19 della l.r. 17/2015)*

L'articolo detta norme sulla efficacia del regolamento regionale 14 settembre 1989, n. 23 (Regolamento edilizio tipo), nella fase successiva all'approvazione della proposta di legge in esame.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 6 bis**

*(Modifiche alle leggi regionali 22/2009.. Proroga termini)*

L'articolo proroga i termini contenuti nella legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (c.d. Piano casa) e nelle disposizioni in materia urbanistica della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 7**

*(Invarianza finanziaria)*

L'articolo 7 stabilisce l'invarianza finanziaria.

**Art. 7 bis**

*(Abrogazione)*

L'articolo abroga la previsione normativa della l.r. 17/2015 nella parte in cui elencava gli interventi soggetti a SCIA (articolo 6) in quanto attualmente disciplinati dal citato d.lgs. 222/2016.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 8**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Allegato A**

**Definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici e relative indicazioni tecniche di dettaglio.**